



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

COMUNICATO IN MATERIA DI STOCCAGGIO STRATEGICO PER L'ANNO CONTRATTUALE DI STOCCAGGIO 2013-2014

In applicazione di quanto stabilito all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 164/2000 come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, a seguito dell'esame:

- del Documento di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- dalle previsioni per l'anno di stoccaggio 2013-2014 delle importazioni in Italia di gas naturale;
- dalle valutazioni espresse nel corso della seduta del 22 gennaio 2013 nel Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, che ha esaminato l'impatto di volumi di gas strategico sulle erogazioni dal sistema degli stoccaggi nel periodo di punta stagionale ai fini della determinazione dello spazio di stoccaggio strategico,

considerato:

- che l'attuale capacità delle esistenti infrastrutture di stoccaggio é ritenuta idonea a garantire adeguati margini di sicurezza per corrispondere alla domanda di gas dei clienti allacciati a reti di distribuzione del gas, per il periodo di punta stagionale, correlabile a temporanee manifestazioni di temperature eccezionalmente inferiori a quelle osservate negli ultimi venti anni o nel caso di interruzione di almeno trenta giorni della principale infrastruttura di importazione;
- che il Comitato sopra richiamato ha valutato l'impatto sul sistema nazionale del gas esaminando differenti scenari di approvvigionamento e di domanda di gas, nel periodo di punta stagionale, per stabilire il volume complessivo di stoccaggio strategico che, come disposto dall'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 164/2000 sopra citato, deve essere definito in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:
 - a) al volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al cento per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
 - b) al volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

Considerato inoltre:



- l'andamento delle erogazioni dal sistema degli stoccaggi di gas naturale dell'attuale inverno 2013;
- l'opportunità di mantenere un adeguato volume di stoccaggio strategico non trascurando, cautelativamente, le quantità che sono state necessarie per:
 - 1) la gestione del fabbisogno durante l'inverno del 2005;
 - 2) l'emergenza climatica dell'inverno 2006;
 - 3) la crisi russo-ucraina del gennaio 2009;
 - 4) l'interruzione delle forniture attraverso la Svizzera dal 23 luglio al 24 dicembre 2010;
 - 5) l'interruzione delle forniture dalla Libia dal 22 febbraio al 13 ottobre 2011;
 - 6) la situazione di crisi del febbraio 2012 gestita con ricorso all'interrompibilità volontaria nel settore industriale e con l'entrata in servizio di centrali termoelettriche a combustibile diverso dal gas,
- che sono gradualmente in atto sviluppi normativi nel mercato del gas naturale, in osservanza alle disposizioni dell'articolo 30 della legge 99/2009, finalizzati a realizzare meccanismi di mercato necessari per consentire il bilanciamento delle posizioni di approvvigionamento dei venditori a clienti finali ricorrendo ad incrementi delle importazioni a prezzi favorevoli,

si comunica che per l'anno contrattuale di stoccaggio 2013-2014 (1 aprile 2013 – 31 marzo 2014) il volume di stoccaggio strategico è stabilito pari a 4,6 miliardi di metri cubi standard¹.

Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 31 marzo 2012, che definisce la ripartizione dei costi dello stoccaggio strategico tra i soggetti produttori e i soggetti importatori di gas naturale, emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 164/2000.

Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio strategico, rimane valido quanto stabilito dall'articolo 9, comma 8, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, che prevede l'obbligo da parte degli utenti di comunicare alla stessa Autorità e al Ministero, contestualmente alla richiesta di conferimento della capacità, le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio strategico.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito *internet* del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Direttore Generale
Gilberto Dialuce

¹ Il metro cubo standard è misurato a pressione di 101315 pascal (Pa) e temperatura di 15°C